



TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
UFFICIO DEL GIUDICE DELLE ESECUZIONI MOBILIARI

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno
per l'inoltro
Alle/ai Sig.re/ri Avvocatesse ed Avvocati

OGGETTO: Pignoramento presso terzi- ADEMPIMENTI EX ART. 543 co. 5 C.P.C.

IL GE

preso atto della sollecitazione sul punto in oggetto pervenuta dai difensori dei creditori pignoranti presso terzi,
al fine di chiarire definitivamente la questione interpretativa sulle modalità della notifica, al debitore ed ai terzi, dell'avviso di avvenuta iscrizione imposta dalla modifica di cui alla l.206/2021 ed in particolare se trattasi di attività propria del funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario con conseguente iscrizione nel registro cronologico (Modello C) o C ter) o se la notifica possa effettuarsi a cura del "creditore",

ritiene questo GE di aderire alla interpretazione già espressa dal Consiglio Nazionale forense e manifestata al Dipartimento competente del Ministero della Giustizia, per cui tale avviso NON possa considerarsi un "atto di esecuzione" proprio dell'Ufficiale Giudiziario, bensì un atto del creditore, che "notifica" e "deposita" e peraltro successivo cronologicamente al pignoramento, nonché successivo alla iscrizione a ruolo della procedura ed alla formazione del fascicolo; ritenuto pertanto che l'avviso de quo possa compararsi -in quanto avente la stessa finalità- a quello di cui all'art. 164 ter disp.att.c.p.c. o all'avviso ai creditori iscritti di cui all'art. 498 c.p.c., che pure attengono a notifica del creditore personalmente, **QUESTO GE RITERRA' VALIDAMENTE NOTIFICATI GLI AVVISI EX ART. 543 co.5 C.P.C. anche a MEZZO NORMALISSIMA ATTIVITA' DI NOTIFICA da parte del creditore, che peraltro forma e sottoscrive il ripetuto avviso, NON ESSENDO NECESSARIA LA NOTIFICA CON ATTI ESECUTIVI A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO.**

La diversa interpretazione comporterebbe, peraltro ulteriori oneri anche in termini di costi sia sul creditore pignorante che sullo stesso debitore esecutato,

oltre a prolungare e dilatare i tempi di recupero, peraltro spesso infruttuoso e gli esiti delle esecuzioni mobiliari presso terzi sono noti in punto di pignoramenti di retribuzioni o pensioni.

Un aggravio di costi di una procedura che già è gravata di costi suoi propri e che raramente porta a soddisfare le pretese del creditore, non è utile per buon senso, oltre che per disposizione normativa.

Confidando di avere chiarito ogni perplessità e auspicando prossimi confronti nel rispetto dei ruoli, Vi auguro buon lavoro e

Vi saluto cordialmente

IL GE

Avv. Paola Mariani



